



## COMUNE DI FANANO (Provincia di Modena)

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, NEL PERIODO 01/01/2020 – 31/08/2022, DI:**

- **SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE PER GLI ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANANO;**
- **SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A MINORI AFFETTI DA DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI.**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

L’appalto in oggetto rientra nella categoria degli appalti di servizi inclusi nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e riguarda le attività che, con riferimento ai sistemi di classificazione noti, sono comprese nel CPV 85310000-5 - Servizi di assistenza sociale.

Le leggi, i regolamenti e le norme di settore di riferimento sono le seguenti:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita";
- Legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro";
- Legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" ed in particolare all'art. 2 che fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l'integrazione scolastica;
- Delibera Giunta Regionale n. 1/2010 avente ad oggetto "Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna;
- Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012 e s.m.i;
- Accordo Distrettuale per l'integrazione degli alunni con disabilità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fanano n. 59 del 12.08.2013, prorogato fino a 15.10.2019 con l'atto deliberativo di G.C. n. 65 del 15.09.2017.

### **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

**SERVIZIO "A":** Sostegno educativo - assistenziale a minori individuati come persone di cui all'art. 3 della L.104/1992 da parte del competente Organo Sanitario pubblico a norma della citata legge, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R. 4/2008, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ed i servizi alla prima infanzia presenti sul territorio del Comune di Fanano;

**SERVIZIO "B":** Supporto nelle attività educative e ricreative estive a minori individuati come persone di cui all'art. 3 della L.104/1992 da parte del competente Organo Sanitario pubblico a norma della citata legge, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R. 4/2008, frequentanti i Centri

Estivi organizzati nel territorio del Comune di Fanano, ai sensi dell'art. 4 c. e), dell'Accordo Distrettuale sopra richiamato.

L'inizio e la fine del **servizio "A"** sono determinati dal calendario scolastico regionale e dei successivi adattamenti deliberati dalle Istituzioni scolastiche per ogni anno scolastico. Il calendario sarà comunicato, a cura dell'ufficio Scuola del Comune, all'aggiudicatario entro il 1° settembre di ogni anno e nel più breve tempo possibile per ogni intervento che venga attivato e/o modificato nel corso dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda i servizi alla prima infanzia il servizio "A" sarà reso secondo l'organizzazione e la regolamentazione comunale.

Il **servizio "B"** si svolgerà nei mesi estivi (indicativamente luglio ed agosto) nei periodi di apertura dei Centri Estivi, come stabiliti dai soggetti gestori. L'offerta estiva del Comune di Fanano comporta contesti e luoghi educativi e ricreativi diversi che implicano dinamicità e flessibilità.

## **Art. 2 – FINALITA'**

Il **servizio "A"** ha come scopo principale supportare i percorsi di integrazione scolastica di alunni con disabilità anche garantendo il coordinamento con i servizi scolastici e socio-sanitari, secondo quanto previsto dal vigente Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità, sopra richiamato.

Il **servizio "B"**, dando continuità al percorso educativo intrapreso durante l'anno scolastico, opera al fine di favorire l'integrazione anche nel tempo libero e la sperimentazione di apprendimenti ed opportunità nuove, e per supportare le famiglie nel loro impegno di cura.

I servizi complessivamente intesi comprendono una serie di interventi atti a perseguire le seguenti finalità:

- Aiutare, stimolare ed affiancare la persona nel pieno rispetto della dignità umana e civile dei singoli, per soddisfare i bisogni utili a garantire la realizzazione del diritto allo studio ed all'inclusione sociale;
- Contribuire a favorire i processi di autonomia individuale, la valorizzazione e l'apprendimento di competenze, di capacità relazionali e comunicative interattive con gli altri e con l'ambiente;
- Favorire la diffusione nell'ambito scolastico e nel tempo libero delle buone prassi, della cultura di empowerment, dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
- Favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti per l'alunno, anche con azioni educative con un respiro più ampio che includano l'attivazione e la partecipazione del gruppo classe per il conseguimento di obiettivi sociali ed educativi trasversali per tutti gli alunni della classe stessa, partendo dal presupposto che l'inclusione sia una questione di classe;
- Contribuire alla definizione e realizzazione di PEI orientati alla costruzione del Progetto di vita.

## **Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto viene stabilita nel periodo 01.01.2020 - 31.08.2022 con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni e quindi dal 01.09.2022 al 31.08.2025, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo.

E' altresì prevista la facoltà di proroga tecnica alle condizioni, prezzi e patti inizialmente pattuiti e per il tempo strettamente necessario al conseguimento del nuovo servizio, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

## **Art. 4 – DIMENSIONE PRESUNTA DEI SERVIZI:**

I servizi oggetto dell'appalto sono quantificati, in via presuntiva, come segue:

DESCRIZIONE	ORE PREVISTE			TOTALI
	2020	2021	2022 (1.1-31.8)	
SERVIZIO "A"	1750	1750	1082	4582
SERVIZIO "B"	305	335	335	975
TOTALE ORE	2055	2085	1417	5557

Le quantificazioni sopra riportate sono indicative e non costituiscono impegno per il Comune di Fanano e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, in rapporto al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze, alla programmazione annuale ed alle eventuali modificazioni in corso d'anno o per qualsiasi altra causa. Il numero degli educatori necessari è strettamente legato a queste variabili; si fa presente che per il servizio "A" nell'anno scolastico 2018/2019 sono stati impiegati n. 2 educatori e per il servizio "B" nell'estate 2018 sono stati impiegati n. 1 educatori per complessivi n. 1 Centri estivi.

Ogni modifica dovrà essere accettata dall'aggiudicatario il quale non potrà vantare in merito nessuna pretesa.

#### **Art. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore stimato dell'appalto per il periodo contrattuale 01.01.2020 – 31.08.2022 è pari ad € 119.030,94=IVA esclusa, calcolato in via presuntiva in quanto dipendente dalle necessità, e variabile nel caso intervengano ulteriori o differenti fabbisogni – ed è determinato dal prodotto delle ore di servizio presunte per il costo orario del personale addetto necessario, inquadrato nella qualifica di EDUCATORE cat. D1 del C.C.N.L. Cooperative Sociali per la Provincia di Modena, pari ad € 21,42 (ventuno/42) IVA esclusa – soggetto a ribasso – da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non espressi.

Il valore stimato dell'appalto per i successivi 3 (tre) anni ovvero dal 01.09.2022 al 31.08.2025, nel caso il Comune di Fanano si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio al medesimo aggiudicatario ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 77.112,00=IVA esclusa.

Il valore stimato della proroga tecnica, di massimo 6 (sei) mesi, ammonta ad € 12.852,00=IVA esclusa, per cui, ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le eventuali opzioni, è di € 208.994,94=IVA esclusa.

La stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione al numero degli utenti ed alle esigenze dei servizi.

Non sono presenti prestazioni secondarie.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pertanto non è stato predisposto il DUVRI ed i costi per oneri della sicurezza da rischi da interferenza sono nulli.

#### **Art. 6 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi dovranno essere svolti:

- di norma nelle sedi scolastiche e nel micro nido del territorio del Comune di Fanano, come infra elencate;
- eventualmente nelle sedi scolastiche di altri Comuni in caso di progetti specifici e di minori residenti a Fanano, ma frequentanti scuole ubicate in altri Comuni;
- nei locali dei gestori di Centri Estivi organizzati nel territorio del Comune di Fanano nonché al di fuori dei confini comunali in caso di minori residenti a Fanano, ma frequentanti Centri Estivi in altri Comuni;
- nelle località di destinazione di eventuali e possibili uscite didattiche (anche più giorni) previste nel P.O.F., programmate secondo il P.E.I.

Le sedi scolastiche e dei servizi per la prima infanzia del territorio comunale sono le seguenti:

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>
Micro Nido d'Infanzia "L'Isola che c'è"	Piazzale Fairbanks, 13
Scuola d'Infanzia "G. Perfetti"	Piazzale Fairbanks, 15
Scuola Primaria "S. Ugolini"	Via Abà, 253
Scuola Secondaria di 1 <sup>^</sup> grado "Giovanni XXIII <sup>o</sup> "	Via Abà, 253

Negli ultimi 3 anni non si è presentata la necessità di attivare il servizio in sedi scolastiche poste al di fuori del territorio comunale.

A titolo indicativo, si riportano, di seguito, le sedi dei Centri estivi attivati negli ultimi 3 anni nel territorio comunale:

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>
Centro estivo 12-36 mesi	c/o Micro Nido d'Infanzia "L'Isola che c'è"
Centro estivo 3-6 anni	c/o Scuola d'Infanzia "G. Perfetti"
Centro estivo 7-11 anni	c/o Piscina comunale "S. Verucchi" - Via Abà, 282 e Scuola Primaria "S. Ugolini"

Negli ultimi 3 anni non si è presentata la necessità di attivare il servizio in Centri Estivi posti al di fuori del territorio comunale.

## **Art. 7 – ACCESSO AI SERVIZI**

### **SERVIZIO "A"**

Per accedere al servizio l'Istituto Scolastico presso il quale l'alunno è iscritto inoltra al Comune di Fanano la richiesta di assegnazione di personale educativo – assistenziale (di seguito P.E.A.) così come definito nell'Accordo di Programma provinciale, sulla base della verifica del P.E.I.

Il Comune procede alla valutazione della documentazione ricevuta, effettuando eventuali approfondimenti con i servizi socio-sanitari competenti e provvede a quantificare il fabbisogno di P.E.A. nei limiti delle risorse disponibili.

In tempi utili per l'avvio del servizio l'ufficio Scuola del Comune invierà all'aggiudicatario il prospetto delle prestazioni socio-educativo-assistenziali richieste nonché il numero del personale P.E.A. necessario.

### **SERVIZIO "B"**

Per accedere al servizio i soggetti gestori di Centri estivi, o attività estive comunque denominate, inoltrano al Comune di Fanano l'elenco dei bambini con disabilità iscritti. Il Comune provvede all'individuazione delle necessità ed invia all'aggiudicatario il prospetto delle prestazioni socio-educativo-assistenziali indicante la quantificazione oraria ed il numero di personale P.E.A. Il prospetto potrà subire modifiche nel breve periodo, in considerazione della dinamicità e flessibilità del contesto tipico delle attività estive. L'aggiudicatario, nell'organizzazione del servizio, dovrà tenere conto, per quanto possibile, di un criterio di continuità educativa – progettuale.

## **ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELL' AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è l'unico responsabile del corretto svolgimento dei servizi, per il quale impegnerà il personale necessario organizzando il lavoro secondo quanto previsto dal presente capitolato, nonché dal progetto/offerta presentato, in accordo con gli indirizzi che verranno indicati dal Comune di Fanano.

Prima dell'inizio delle attività, l'aggiudicatario dovrà indicare il recapito presso il quale sia attivato collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di apertura dei servizi.

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario provvede ad indicare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra aggiudicatario e Comune e che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione dei servizi.

Fuori dagli ordinari rapporti tra il personale P.E.A. ed i famigliari legati al normale svolgimento delle attività educative-assistenziali, i rapporti con le famiglie e con i servizi socio-sanitari sono di esclusiva competenza del Comune di Fanano.

#### **Art. 9 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO E MODALITA' DELL'INTERVENTO**

L'aggiudicatario è tenuto a dotarsi dell'organizzazione necessaria per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Il personale incaricato dall'aggiudicatario dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere in possesso di idoneità psicofisica all'incarico;
- b) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- c) essere inquadrato entro il profilo professionale di EDUCATORE SENZA TITOLO (riconducibile alla categoria D1 dei Contratti Collettivi Nazionali di settore riferiti ai servizi) ed essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente ad indirizzo socio/assistenziale, pedagogico e/o socio/umanistico.

Il personale da inserire nel servizio di micro nido deve possedere il titolo per operare in tale servizio, come previsto dalla vigente Direttiva Regionale.

Il personale dovrà mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie e dovrà agire con correttezza e spirito di collaborazione con tutti i soggetti impegnati nel progetto educativo sul minore, finalizzando il proprio intervento alle esigenze evidenziate dal profilo dinamico funzionale dell'alunno.

Il personale dovrà integrarsi in modo stabile con la scuola e lavorerà insieme a docenti, insegnanti di sostegno e personale ATA nonché gestori e personale dei centri estivi.

L'intervento dovrà essere svolto in interazione con le altre figure adulte presenti nell'esperienza dell'alunno e nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio in relazione a fatti o circostanze inerenti gli utenti.

Si individuano di seguito le aree di intervento dell'operatore educativo-assistenziale, precisando che si tratta di un elenco non esaustivo, ma puramente indicativo:

- autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, ...)
- acquisizione da parte dell'alunno di autonomie nella relazione con l'ambiente circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno, ecc.)
- uso di strumenti protesici dietro specifiche ed espresse indicazioni da parte della famiglia e/o degli operatori sanitari coinvolti nel progetto;
- ampliamento delle forme di comunicazione e delle relazioni già acquisite;
- inserimento sul piano sociale, in situazione ludiche, di routine, etc;
- prima conoscenza dello spazio, del tempo, dell'ordine, della quantità delle cose, etc;
- attività di arricchimento del curriculum.

L'intervento potrà dunque coprire, oltre alla sfera delle esigenze immateriali (appoggio relazionale, riconoscimento del proprio corpo, forme di comunicazione, etc.), anche le diverse sfere delle esigenze materiali (assistenza fisica, cura della persona, deambulazione, etc.). Nelle suddette ipotesi l'attività dell'operatore dovrà essere coperta da idonea e congrua polizza assicurativa in relazione alle specifiche attività richieste e ai rischi ad esse connesse.

L'aggiudicatario dovrà garantire di norma la continuità dello stesso operatore presso l'utente nell'ambito di criteri e modalità determinati in accordo con l'ufficio Scuola del Comune.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire al proprio personale tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio e il materiale per l'igiene personale dei bambini portatori di handicap

grave (guanti monouso, asciugamani di carta, lenzuolini di carta in rotoli, sapone liquido neutro, etc.).

#### **Art. 10 – ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL P.E.A.**

Il P.E.A. dovrà, tenuto conto dei diversi contesti socio-educativi facenti capo ai servizi "A" e "B":

- agire in momenti collegati e distinti ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente e del personale dei centri estivi;
- costruire in accordo con i docenti di classe un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'utente, pur costituendo essa, in alcuni casi, la base da cui muovere;
- assumere conoscenze complete sull'utente assegnato in modo da possedere un quadro della sua personalità che vada oltre la descrizione dei suoi deficit;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'allievo nell'ambito del percorso scolastico e extra-scolastico;
- partecipare alle attività di formazione ed aggiornamento attivate;
- partecipare, per gli aspetti di propria competenza, a riunioni e incontri relativi all'inserimento del bambino portatore di handicap, alla programmazione, gestione e verifica del PEI; i singoli interventi andranno di volta in volta concordati con il referente dell'ufficio Scuola del Comune;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera o con il gestori dei centri estivi in cui esplica il servizio.

In riferimento alle modalità di gestione delle ore di assenza degli alunni si adotta quanto previsto dall' Accordo di Programma Territoriale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi per la prima infanzia del Distretto del Frignano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 15.09.2017, il quale prevede che:

*"Banca ore (modalità di utilizzo del PEA in caso di assenza dell'allievo Art. 11). In considerazione delle diverse situazioni operative, si riconosce una "banca ore" costituita dalle ore derivanti dalle eventuali assenze dell'allievo assistito, così come segue:*

- *il primo giorno di assenza dell'alunno l'operatore educativo - assistenziale rimane in servizio e può, in accordo con il dirigente scolastico interessato e con il Comune di riferimento, rimanere a disposizione della scuola per altri alunni disabili presenti o dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per il proprio alunno assente;*
- *dal 2° al 5° giorno compresi di assenza dell'alunno seguito, l'operatore educativo - assistenziale non presta servizio ma accantona le ore che avrebbe dovuto effettuare. Tali ore potranno essere utilizzate in altri momenti, prioritariamente per la partecipazione agli incontri di programmazione/verifica ed alle attività previste dal PEI;*
- *dal 6° giorno di assenza dell'alunno fino al suo rientro, il servizio rimane sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate sullo stesso progetto.*

*In situazioni particolari, per periodi di assenza prolungata dell'alunno, è possibile mantenere il personale educativo - assistenziale, previa revisione del progetto individuale in base alle nuove esigenze. La "banca ore" è da utilizzarsi esclusivamente per le attività connesse al sostegno educativo – assistenziale dell'allievo affidato (incontri con gli operatori esterni impegnati sul caso, incontri con i docenti per stesura e verifica del PEI, incontri con i docenti e le famiglie, etc.). L'utilizzo delle ore così accantonate deve comunque essere preventivamente concordato con il Servizio Scuola del Comune".*

In riferimento alle modalità di gestione delle ore di programmazione e verifica dell'attività svolta, si adotta quanto previsto dall' Accordo di Programma Territoriale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi per la prima infanzia del Distretto del Frignano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 15.09.2017, il quale prevede, all'art. 6, che:

*"Il Comune si impegna a garantire ad ogni Operatore Educativo - assistenziale/Tutor un monte ore di servizio retribuito, max. 15 h /anno per la scuola primaria, max. 10 h/annue per la scuola dell'infanzia e 8 h/annue per la scuola secondaria di I e II grado), affinché possa partecipare agli incontri di definizione e verifica dell'attività didattica nonché alle attività previste dal Piano Educativo Individualizzato. Qualora un*

unico operatore sia assegnato a più allievi frequentanti scuole di ordine diverso, il monte ore annuale complessivamente autorizzato sarà calcolato come media ponderata delle ore autorizzabili per ogni ordine. In linea di massima, nel corso dell'anno scolastico, deve essere assicurata la partecipazione del personale a:

- Incontro legge 104/92 (un incontro della durata di 1 ora)
- Incontri di programmazione e verifica dell'attività didattica [della durata di 1 ora e di numero variabile a seconda dell'ordine di scuola (mensile per la scuola primaria, trimestrale o quadrimestrale per la secondaria di I e II grado)]
- Incontri commissioni PEI/PDF, ove presenti (due incontri ad anno scolastico della durata massima di due ore)

Il Comune si rende inoltre disponibile ad assegnare personale educativo - assistenziale in caso di viaggi di istruzione organizzati dall'Istituzione scolastica, sulla base di apposita richiesta da parte della scuola. Con riferimento ai viaggi che impegnano più giorni (quasi esclusivamente organizzati dalle scuole superiori) si prevede di limitare la disponibilità del PEA ad un'unica uscita per anno scolastico. In tutti i casi comunque l'accompagnamento andrà concordato di volta in volta fra Scuola e Comune, prevedendo una rotazione fra personale statale e personale assegnato dal Comune, in modo da suddividerne equamente l'onere ove possibile o, nell'impossibilità, concertare modalità compensative. Per la partecipazione agli incontri ed alle attività previste dal PEI, ivi compresi i viaggi d'istruzione, dovranno prioritariamente essere utilizzate le ore accantonate durante l'anno scolastico nella "banca ore".

#### **Art. 11 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL P.E.A.**

Nell'ambito di quanto stabilito al precedente articolo, il P.E.A. è tenuto a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento sui seguenti contenuti:

- conoscenze di base circa la natura di alcuni deficit tipici degli alunni a cui si è assegnati;
- prime nozioni riguardanti la comunicazione e l'interazione in ambito educativo;
- conoscenza dei più diffusi sussidi protesici;
- nozioni essenziali riguardanti aspetti fondamentali della crescita; - le principali dimensioni dello sviluppo (affettività, emotività, cognitività, relazionalità, ecc.);
- le fasi fondamentali dello sviluppo percettivo – motorio e cognitivo, nonché di quello socio – affettivo;
- il sistema delle motivazioni;
- conoscenza dei modi di progettazione, costruzione, conduzione e verifica del PEI;
- modalità di osservazione dei processi e dei risultati.

#### **ART. 12 – PERSONALE: ADEMPIMENTI GENERALI**

L'aggiudicatario all'inizio del periodo contrattuale, prima dell'inizio dei servizi o contemporaneamente in caso di sostituzioni, dovrà fornire all'ufficio Scuola del Comune una dichiarazione del responsabile dell'appalto, contenente dettagliato elenco nominativo degli addetti ai servizi, corredati di titolo di studio, curriculum professionale ed impegno orario presso la struttura ed attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per le funzioni assegnate.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo ai servizi; in tal caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere nel rispetto delle norme vigenti in materia e di procedere alla sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Il personale utilizzato dall'aggiudicatario, socio o dipendente, viene regolarmente iscritto a libro paga e viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è inoltre dotato di assicurazione contro gli infortuni. L'aggiudicatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

L'aggiudicatario contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture oggetto del presente appalto. Entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione comunale l'aggiudicatario trasmetterà una copia della polizza al responsabile comunale del contratto.

Il personale deve essere dotato, ove richiesto, di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento. L'aggiudicatario garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali e secondo gli accordi di lavoro provinciali di categoria per il personale occupato. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se l'aggiudicatario ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'aggiudicatario stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **ART. 13 - CONTINUITA' DEI SERVIZI**

All'inizio di ogni anno scolastico, l'aggiudicatario presenta all'ufficio Scuola del Comune il piano di inserimento del proprio personale, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata e comunque in tempo utile per l'espletamento dei servizi. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere i titoli professionali necessari a svolgere le funzioni del personale sostituito. Il personale dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile a un continuo scambio di informazioni e a una collaborazione reciproca.

Quando il Comune rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 28, il responsabile dell'esecuzione di cui al successivo articolo, informerà il responsabile dell'appalto; per infrazioni di maggiore entità l'informazione sarà formalizzata con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il responsabile dell'esecuzione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune di Fanano non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento. In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- non rispettare i percorsi essenziali della programmazione del servizio concordata con il Comune di Fanano.

### **Art. 14 – CLAUSOLA SOCIALE.**

In relazione allo specifico oggetto dei servizi, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga prioritariamente, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, ad assumere, qualora disponibile, il personale attualmente operante nei servizi di cui alla presente procedura con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi provinciali di maggior favore, previo accertamento dell'effettivo impiego dei lavoratori da parte dell'impresa cessante attraverso il libro paga e contributi, ovvero altra idonea



documentazione e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto.

Ai fini dell'applicazione di tale clausola, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento

Il Comune di Fanano sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'aggiudicatario subentrante.

#### **Art. 15 – COMPETENZE DEL COMUNE IN MERITO AI SERVIZI**

Il Comune, con proprio personale addetto all'ufficio Scuola, mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e, in particolare, provvederà:

- all'analisi delle domande di sostegno;
- alla determinazione del numero delle ore di assistenza da attribuire ai singoli casi;
- alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- alla verifica degli interventi;
- ai rapporti con i Dirigenti Scolastici e con l'Azienda Usl;
- alla fissazione della data di cessazione della prestazione.

Il Comune si riserva inoltre di variare, in qualsiasi momento dell'anno, il monte ore assegnato, il numero degli alunni assistiti, le sedi ove si effettuano gli interventi.

Il Comune svolgerà le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'aggiudicatario e/o con il loro referente.

Il Comune si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente dell'aggiudicatario, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con la scuola.

#### **Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE**

Il Comune di Fanano è rappresentato, quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile dell'Area Affari Generali.

Il Comune, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 - se e per quanto in vigore - nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

#### **Art. 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del contratto, il responsabile dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e procede alla verifica di conformità finale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 18 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 al comma 13 del quale si rimanda per la disciplina della cessione dei crediti derivanti dal contratto.

## **Art. 20 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Fanano, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

## **Art. 21 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016.

E inoltre facoltà del Comune di Fanano competente procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra aggiudicatario trattenendo la cauzione definitiva nei seguenti casi di inadempimento:

- a) per inadempimenti o ritardi imputabili all'aggiudicatario che eccedano il numero di quattro per ogni anno scolastico;
- b) in caso di frode;
- c) per comportamento scorretto dell'aggiudicatario nei confronti degli utenti;
- d) qualora l'affidatario non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- e) qualora l'affidatario impedisca o renda artificialmente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- f) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune sottoscrittore del contratto;
- d) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi in ambito assicurativo e/o in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- e) qualora risulti mancante, in tutto o parte, delle polizze assicurative di cui al successivo art. 28 o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente capitolato;
- f) per violazione degli obblighi nei confronti del personale dipendente e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- g) ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 del Codice Civile;

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la risoluzione sarà preceduta da una diffida intimata all'aggiudicatario e diverrà esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nella medesima diffida, qualora l'aggiudicatario non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte.

Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro un congruo termine non superiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, procederà ad introitare la cauzione e l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà del Comune di sospendere immediatamente il servizi in caso di gravi violazioni

In caso di risoluzione del contratto il Comune può affidare l'appalto all'aggiudicatario che segue immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali all'affidatario uscente.

In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui l'aggiudicatario:

- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto in violazione di quanto previsto all'art. 19 – Subappalto.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti all'aggiudicatario, il quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto del Comune di Fanano al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo l'aggiudicatario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. a sensi di legge. All'aggiudicatario verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'aggiudicatario, della nota di contestazione del fatto. In tal caso il Comune di Fanano potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – all'aggiudicatario che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dalla documentazione di gara e dalle norme di legge, di regolamento vigenti in materia.

## **Art. 23 - VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Il Comune di Fanano può disporre variazioni al contratto, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune di Fanano e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura dei servizi oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche in corso d'anno – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

## **Art. 24 - SANZIONI E PENALI**

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell'Aggiudicatario, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

1. qualora la Ditta non utilizzi personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale richiesta verrà applicata una penale pari al 25% dell'importo orario di aggiudicazione, per ogni ora di mancato rispetto dell'obbligo suindicato. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà del Comune oltre all'applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui all'art. 22;
2. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altro aggiudicatario idoneo, anche a prezzo superiore;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti assistiti da parte di operatori della Ditta verrà applicata una penale di €. 3.000,00;
4. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o in caso di mancata sostituzione del personale entro i termini previsti verrà applicata una penale di €. 2.000,00;

5. mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti): penale € 1.000,00;
6. mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di € 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
7. mancata sostituzione del personale: penale pari a € 250,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale;
8. inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile;
9. Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche sopra riportate verrà applicato:
  - a) da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza di lieve entità;
  - b) da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme di capitolato;
  - c) da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente capitolato.

Il Comune avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'aggiudicatario inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del R.U.P. Se l'aggiudicatario, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto e aggiudicarlo al secondo aggiudicatario in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della Ditta in dolo, a nuove gare del Comune secondo motivata valutazione del medesimo in occasione della gara successiva. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell'Aggiudicatario è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'aggiudicatario non può opporre eccezione al Comune e non ha titolo per il risarcimento di danni.

#### **Art. 25 - RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune competente che verso terzi, nell'esecuzione del servizio assunto, pertanto ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il servizio, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Aggiudicatario, che a ogni pretesa di azione al riguardo.

#### **Art. 26 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario risponderà dei danni - sia alle persone, sia alle cose - cagionati all'Amministrazione appaltante o a terzi (compresi gli utenti), anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Fanano da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata. L'aggiudicatario si obbliga pertanto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe - idonea copertura assicurativa per **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e ai servizi prestati, intendendosi

compresi i danni derivanti dal complesso delle attività e dei servizi formanti oggetto dell'appalto, come descritto nel presente capitolato, con tutte le attività inerenti, accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprensiva della garanzia per la **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)** per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci. La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:

- nella "descrizione del rischio assicurato", l'espreso richiamo all'oggetto dell'appalto del presente capitolato;
- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
  - **€ 5.000.000,00** per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati;
  - **€ 3.000.000,00** per sinistro RCO, con sottolimito non inferiore a **€ 2.000.000,00** per prestatore di lavoro infortunato.

**Relativamente alla garanzia RCT** dovranno essere previste le seguenti estensione di garanzia:

1) l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di Ditte terze (fornitori, ecc.) e, in genere, alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività assicurata;
- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- i lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori o di altre persone anche non dipendenti, della Ditta appaltatrice, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per l'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, compresa la R.C. riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni

2) estensione della copertura anche:

- ai danni provocati o subiti da somministratori di lavoro (ex lavoro interinale);
- alla responsabilità civile derivante alla Ditta appaltatrice per danni subiti da non dipendenti della cui opera la stessa si avvalga;
- ai danni da incendio presso i luoghi ove viene prestato il servizio;
- ai danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- alla responsabilità personale dei dipendenti/dei lavoratori parasubordinati/degli amministratori/dei soci/ei collaboratori famigliari;
- ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività;
- alla responsabilità civile per danni alle cose di terzi - compresi i beni degli utenti - in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- ai danni derivanti da preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- alla responsabilità civile per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere, ovvero dagli stessi detenute;
- alla responsabilità civile da committenza di lavori e servizi;
- ai danni da organizzazione di manifestazioni;
- alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

**Relativamente alla garanzia RCO** dovrà essere prevista l'estensione di garanzia ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni previste dalla richiamata disciplina - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro - l'estensione alle malattie professionali - la clausola di buona fede INAIL.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi prescritti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe. A tale proposito, al fine di garantire l'efficacia della copertura assicurativa

senza soluzione di continuità, la Ditta appaltatrice si obbliga a produrre all'Amministrazione appaltante:

- copia delle appendici di variazione contrattuale emesse nel corso della durata dell'appalto;
- copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza;
- immediata comunicazione scritta dell'eventuale ricevimento di un preavviso di recesso dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni in sufficiente, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non risulti coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

#### **Art. 27 - OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

#### **Art. 28 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

Nei prezzi unitari oggetti dall'aggiudicatario si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non espresso dal presente capitolato.

Il Comune corrisponderà all'aggiudicatario, il corrispettivo determinato in sede contrattuale, in base all'offerta economica presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso.

Al termine di ogni mese l'aggiudicatario invierà regolare fattura in formato elettronico che dovrà riportare tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà nei termini di legge, eseguita la procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione e la regolarità contributiva dell'aggiudicatario mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'appaltatore.

La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione parzialmente resa comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali.

#### Dati per l'emissione delle fatture elettroniche:

- Denominazione Comune: COMUNE DI FANANO
- Codice fiscale: 00562780361
- Codice Univoco ufficio: UFQEXM
- Regione: Emilia Romagna
- Provincia: MO
- Indirizzo: Piazza G. Marconi 1 - Cap: 41021

Le fatture devono contenere gli estremi dell'atto di impegno di spesa, il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi, in materia di tracciabilità dei pagamenti, al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

#### **Art. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto.

Esso è tenuto a fornire il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. ed a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

### **Art. 30 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione del servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

In relazione alle modalità di svolgimento del servizio, l'aggiudicatario ed i datori di lavori delle scuole e dei centri estivi in cui sarà eseguito l'appalto (Dirigente scolastico o suo delegato) potranno elaborare un unico Documento di valutazione dei rischi da interferenze con inserita anche la regolamentazione dell'uso degli spazi che saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio. I rischi da interferenza non hanno comunque, per la loro natura, una rilevanza economica tale da incidere sugli oneri di sicurezza a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto, nei confronti dei propri dipendenti, all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali dei singoli luoghi di lavoro, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

### **ART. 31 - INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 81/2008 E s.m.i.**

Le sedi dei servizi oggetto del presente capitolato sono elencate al precedente art. 6.

#### **Descrizione degli immobili in cui si dovrà svolgere il servizio "A"**

Le sedi del micro nido comunale "L'Isola che c'è", delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado sono comprese nel Polo Scolastico "S. Guidarini", posto vicino al centro del paese, nell'area del quale sono presenti anche i locali della mensa scolastica, la palestra e la centrale termica.

Gli edifici del micro nido e della scuola dell'infanzia sono situati uno di fronte all'altro, con ingressi distinti, separati dal giardino, usufruito da ogni scuola per la propria parte.

Il micro nido si estende in locali a piano terra ed è composto dalla zona di ingresso, dal salone, corpo centrale da cui si accede a semicerchio alla sezione e al dormitorio con uscite sul giardino, alla sala per la lettura, all'ufficio, ai servizi igienici per i bambini ed a quelli per il personale. Nell'edificio si trovano anche l'ambiente adibito al porzionamento dei pasti ed il locale caldaia. All'esterno della costruzione è presente un ampio porticato, che confina con il giardino che circonda lo stabile.

L'edificio che ospita la scuola dell'infanzia si sviluppa su due piani; al primo sono collocate le tre sezioni, il salone, il dormitorio, la sala mensa, il locale destinato al porzionamento dei pasti, i servizi igienici per i bambini e per gli adulti e l'ufficio. Il secondo piano è collegato al primo tramite un ascensore, una scala interna ed una esterna, ed ha anche un ingresso indipendente; in esso si trovano i laboratori, il grande salone e gli altri servizi.

La scuola primaria e secondaria di 1° grado hanno sede nel medesimo fabbricato con ingressi separati. La scuola primaria è situata al piano terra; ad essa si accede da un ingresso coperto e si

sviluppa lungo un unico corridoio su cui si affacciano, sia a destra che a sinistra, le aule e i laboratori. Sono presenti anche n. 2 zone servizi, la ludoteca, la sala insegnanti e gli spazi per il personale ATA.

La scuola primaria è collegata da un corridoio alla sala mensa, con annessa la cucina e la dispensa che presentano anche l'accesso dall'esterno dell'edificio.

La scuola secondaria di 1° grado è collocata al secondo piano dell'edificio; per accedervi è presente una scala esterna con rampa per disabili coperta ed una scala interna con servoscala.

Le aule si trovano, una accanto all'altra, insieme alla sala docenti, all'aula informatica ed ai servizi nella parte laterale dello stabile. I laboratori e gli altri servizi sono collocati lungo un corridoio di fronte alle aule, che termina con l'uscita di sicurezza e la scala antincendio.

### **Definizione dei rischi indotti dai locali e dalle lavorazioni in cui si dovranno eseguire i servizi oggetto dell'appalto e misure preventive e protettive adottate**

I locali scolastici in cui si svolgerà il servizio "A" sono sede delle attività didattiche e ricreative tipiche dei nidi, delle scuole d'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado, e dei centri estivi.

Le attività svolte dal Comune di Fanano nei locali sede dei servizi non comportano interferenze specifiche sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, pertanto non è stato predisposto il DUVRI ed i costi per oneri della sicurezza da rischi da interferenza sono nulli.

Per la ditta appaltatrice che opererà all'interno dei plessi scolastici non si rilevano costi relativi ad interventi da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, in quanto le misure da adottare saranno prevalentemente di tipo organizzativo.

Se, durante lo svolgimento dell'attività, si verifichi occasionalmente che qualche addetto comunale o personale esterno incaricato sia presente per effettuare verifiche sugli impianti, risolvere problemi tecnici o effettuare manutenzioni varie, si dà l'indicazione di tenere i bambini lontani dalla zona in cui vengono svolte le operazioni.

Per il personale dell'aggiudicatario, gli altri operatori, i bambini, gli alunni ed eventuali altre persone presenti si possono ravvisare i seguenti rischi strutturali relativi all'ambiente di lavoro:

- rischio incendio;
- rischio elettrocuzione, per eventuali anomalie dell'impianto elettrico;
- rischio legato alla presenza dell'impianto di riscaldamento a gas;
- limitatissimo rischio infortunistico per scivolamento sul pavimento, nelle aree esterne o per urto contro ostacoli.

Per quanto riguarda il rischio incendio, la prevenzione è assicurata in tutti i locali scolastici dalla conformità e dalla manutenzione assicurata a tutti gli impianti presenti che non rappresentano fonte di innesco di incendio. Le misure protettive consistono nella presenza di un congruo numero di estintori, di impianti di segnalazione ed allarme antincendio e, in alcuni locali scolastici, di altre attrezzature antincendio (naspi, idranti, attacchi per automezzi VVF). Tutte le dotazioni ed impianti antincendio sono sottoposti a regolare controllo periodico tramite ditte specializzate e sono evidenziati da specifica segnaletica per essere immediatamente individuati.

Il rischio elettrocuzione è limitato, anche se mai completamente eliminabile, in quanto gli impianti elettrici in tutti i locali scolastici sono conformi alle norme vigenti e corredati di dichiarazione di conformità.

Il rischio legato alla presenza dell'impianto di riscaldamento a gas non è mai eliminabile completamente, ma è sotto controllo in quanto gli impianti termici in tutti i locali scolastici sono conformi alle norme vigenti, corredati di dichiarazione di conformità ed i generatori di calore vengono sottoposti a periodici controlli manutentivi. Anche gli impianti idrici sanitari sono a norma.

I pavimenti dei vari locali delle scuole non si presentano sdruciolevoli ed il rischio infortunistico relativo a scivolamento e caduta può essere legato ad eventuale presenza accidentale di liquidi a terra o ad altre situazioni contingenti. Le cause di eventi infortunistici dovranno essere immediatamente rimosse.

Nei locali scolastici in cui i termosifoni rappresentavano un rischio infortunistico per bambini, alunni ed eventualmente per gli operatori, per cui sono stati protetti con idonei "copritermosifoni".



### **Emergenza ed evacuazione, metodologie di allarme ed eventuale evacuazione con identificazione degli approntamenti antincendio presenti**

Nel Polo scolastico "S. Guidarini" sono presenti complessivamente i seguenti impianti di protezione antincendio da utilizzare in caso di emergenza: n. **28** estintori, n. **16** naspi UNI 25, n. **3** attacchi per automezzi VVF, impianto di rivelazione ed allarme antincendio, impianto di allarme evacuazione ed impianto di rilevazione gas in cucina ed in centrale termica.

### **Identificazione degli approntamenti per il primo soccorso**

Presso tutti i locali scolastici è presente almeno una cassetta di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 e tutti gli addetti dell'aggiudicatario del servizio dovranno essere a conoscenza della sua ubicazione. E' a carico del personale scolastico il controllo periodico delle dotazioni di primo soccorso al fine di mantenere nel tempo la conformità delle cassette di primo soccorso, sostituendo il materiale scaduto ed integrando quello mancante.

Nel caso di attività che si svolgono all'esterno delle scuole, è consigliabile, da parte dell'aggiudicatario, dotarsi di un pacchetto di medicazione che possa essere trasferito nelle aree di utilizzo, il cui contenuto dovrà essere verificato dall'aggiudicatario stesso.

### **Comportamento degli addetti della ditta terza in caso di emergenza:**

Per stabilire il comportamento da adottare nei casi di emergenza si rimanda allo specifico piano di emergenza redatto dall'aggiudicatario, in cui dovranno comparire i nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso. Questi ultimi dovranno intervenire in prima persona nei casi di emergenza in assenza degli operatori scolastici. Nel caso, invece, l'attività degli addetti dell'aggiudicatario si svolga alla presenza degli altri operatori scolastici, cioè educatori, insegnanti, collaboratori scolastici, gli addetti alle emergenze dell'aggiudicatario dovranno coordinarsi con gli addetti antincendio e primo soccorso individuati dalla scuola ospitante, i cui nominativi dovranno essere conosciuti a tutti. L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà dotarsi di propri addetti alle emergenze formati secondo le normative vigenti che dovranno essere presenti sul luogo di lavoro. L'indicazione generale, comunque, è che l'addetto antincendio, in caso di principio di incendio, intervenga direttamente per lo spegnimento immediato con i mezzi a disposizione; se, invece, l'evento non è più controllabile, è necessario avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco chiamando telefonicamente il numero 115 con il telefono a disposizione. Il coordinatore dell'emergenza stabilirà la necessità di evacuare i locali.

Analogamente, in caso di emergenza pronto soccorso, se si tratta di infortunio od evento di lieve entità risolvibile con i mezzi a disposizione (es. cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) l'addetto al primo soccorso interverrà direttamente per riportare la situazione alla normalità; se l'entità dell'evento è più importante sarà necessario rivolgersi al Pronto Soccorso chiamando telefonicamente il numero 118 con il telefono a disposizione.

Tipologia di chiamata di emergenza:

"Mi chiamo \_\_\_\_\_ e mi trovo presso la scuola \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ a FANANO, dove è in atto un'emergenza di tipo \_\_\_\_\_ che coinvolge persone/locali \_\_\_\_\_. Sto intervenendo con \_\_\_\_\_ e la situazione è sufficientemente sotto controllo/di entità presumibilmente grave".

La procedura di emergenza indicata sarà integrata da quella che l'aggiudicatario fornirà ai propri addetti per gestire in modo corretto i casi di emergenza incendio e primo soccorso ed integrata con le indicazioni presenti nel piano di emergenza delle singole scuole o centri estivi ospitanti.

### **Art. 32 - CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente il foro di Modena.

### **Art. 33 - RINVIO**

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile ed alla normativa vigente, sia speciale sia generale, regolante la materia.